

Regione PIEMONTE	Comune di <b>CAFASSE</b>  Riordino del settore del commercio su aree pubbliche Ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99
	Delibera C.C n° 7 del 21/3/2003 divenuta esecutiva il 3/4/2003
DGR n° 32-2642 2 APRILE 2001	Il Sindaco L'estensore  Il responsabile del servizio
	Titolo dell'elaborato:
C	Regolamentazione delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori effettuate:  nel mercato nelle fiere nei posteggi fuori mercato

## INDICE

### **CAPO I    NORMA GENERALE**

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

### **CAPO II   SEZIONI REGOLAMENTARI**

#### **SEZIONE I: IL MERCATO**

##### *CARATTERISTICHE DEL MERCATO*

Articolo 2 – Caratteristiche del mercato.

Articolo 3 – Orari di mercato

Articolo 4 – Aree di riserva.

##### *MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO*

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità.

Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato .

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

Articolo 13 – Scambio di posteggio.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 15 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

Articolo 16 - Obblighi dei venditori.

Articolo 17 – Sostituzione nell'autorizzazione.

Articolo 18 – Modalità di rassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

Articolo 19 – Commissione di mercato.

##### *DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI*

Articolo 20 – Aree destinate ai produttori agricoli. Previsioni di regole.

Articolo 21 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

Articolo 22 – Subingresso nel posteggio

Articolo 23 – Decadenza della concessione di posteggio.

Articolo 24 – Scambio di posteggio.

Articolo 25 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 26 – Assenze degli agricoltori.

##### *DISPOSIZIONI COMUNI*

Articolo 27 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

Articolo 28 – Collocamento delle derrate.

Articolo 29 – Divieti di vendita.

Articolo 30 – Vendita di animali destinati all'alimentazione.

Articolo 31 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.

Articolo 32 – Utilizzo dell'energia elettrica.

Articolo 33 – Furti e incendi.

Articolo 34 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

#### *CANONI E TASSE DI POSTEGGIO*

Articolo 35 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

Articolo 36 – Preposti alla vigilanza.

#### *SANZIONI*

Articolo 37 – Sanzioni.

#### *DISPOSIZIONI FINALI*

Articolo 38 – Disposizioni finali.

### **SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO**

#### *CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO*

Articolo 39 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.

Articolo 40 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.

Articolo 41 – Dimensioni dei posteggi.

Articolo 42 – Aree di riserva.

#### *MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE*

Articolo 43 – Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.

Articolo 44 – Criteri di assegnazione dei posteggi in aree alternative.

Articolo 45 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.

Articolo 46 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti.

Articolo 47 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.

Articolo 48 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

Articolo 49 – Scambio di posteggio in aree alternative.

Articolo 50 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.

Articolo 51 – Obblighi dei venditori.

#### *DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI*

Articolo 52 – Aree alternative destinate agli agricoltori.

#### *DISPOSIZIONI COMUNI*

Articolo 53 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.

#### *VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE*

Articolo 54 – Preposti alla vigilanza.

### **SEZIONE III: FIERE-MERCATO, SAGRE, MOSTRE MERCATO**

#### *CARATTERISTICHE*

Articolo 55 – Le manifestazioni di commercio su area pubblica tipo fiere, fiere-mercato, sagre, ecc. oggetto del presente Regolamento.

Articolo 56 – Orari di mercato

#### *MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO*

Articolo 57 – Accesso degli operatori al mercato.

Articolo 58 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

Articolo 59 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

Articolo 60 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

Articolo 61 – Domande per la concessione di posteggio sul mercato.

Articolo 62 – Assegnazione dei posteggi.

Articolo 63 – Assegnazione dei posteggi vacanti.

Articolo 64 – Obblighi dei venditori.

Articolo 65 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

Articolo 66 – Rimandi.

Articolo 67 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.

Articolo 68 – Causa di forza maggiore.

**CAPO I**  
**NORMA GENERALE**

**Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.**

1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642, il Comune di Cafasse intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli:

- a) nel mercato
- b) nelle fiere
- c) nei posteggi singoli
- d) nei gruppi di posteggi
- e) nelle zone di sosta prolungata

1.2 Il Regolamento prevede una sezione specifica ognuna delle forme di vendita sopra indicate.

## CAPO II

### SEZIONI REGOLAMENTARI

#### SEZIONE I: I MERCATI A CADENZA SETTIMANALE

##### CARATTERISTICHE DEI MERCATI

###### Articolo 2 – I mercati di Cafasse oggetto del presente Regolamento.

2.1 I mercati di Cafasse che si svolgono con cadenza settimanale – da ora in poi denominati mercati oggetto del Regolamento – opportunamente reistituiti – sono:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO o MESE	Posteggi Numero	Assegnazione	MERCEOLOGIA
Piazza Cubito - Cafasse	Mercoledì mattina	26	decennale	Alimentare Non alimentare
Via Buonarroto - Monasterolo	Sabato mattina	6	decennale	Alimentare Non alimentare

2.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato dalla deliberazione del Consiglio Comunale titolata " Riordino del settore del commercio su aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi.

2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

2.4 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva il mercato viene anticipato al pomeriggio del giorno precedente

###### Articolo 3 – Orari di mercato

3.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 8, 30 nel periodo invernale (ottobre/aprile) e le ore 8.00 nel periodo estivo (maggio/settembre). Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato;

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6, 00;

c) orario di inizio della vendita:

Periodo invernale:

dalle ore 8.30 (alimentari ed extra alimentari)

Periodo estivo:

dalle ore 8.00 (alimentari ed extra alimentari)

d) orario di cessazione della vendita:

la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 12, 00 e oltre le ore 13, 00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 14, 00.

f) in caso di anticipazione del mercato al pomeriggio del giorno precedente, l'orario di vendita è il seguente:  
dalle 14.00 alle 19.00.

3.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

#### **Articolo 4 – Aree di riserva.**

4.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

### ***MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO***

#### **Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.**

5.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3.

5.2 Gli operatori spuntisti dovranno attendere con i propri mezzi l'assegnazione per la spunta al di fuori dell'area mercatale.

#### **Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.**

6.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

#### **Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.**

7.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nel periodo estivo e dalle ore 8.30 alle ore 14.00 nel periodo invernale. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo. E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita ma facenti parte dell'area mercatale. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

#### **Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità.**

8.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A prevista dal D.L.vo 114/98 rilasciata dal Comune di Cafasse.

8.2 Ai sensi del Titolo VI Capo I Sezione I punto 1 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 sarà effettuata la conversione delle autorizzazioni in vigore precedentemente rilasciate ai sensi della Legge 112/91. Pertanto tutti i commercianti su area pubblica assegnatari di posteggio sul mercato saranno regolarizzati con i titoli previsti dalla DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

8.3 Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del responsabile ufficio commercio del Comune di Cafasse.

8.4 L'attuale configurazione territoriale del mercato non consente di prendere in considerazione nessuna modifica alla dimensione fissata del posteggio anche se di lieve entità.

#### **Articolo 9 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato.**

9.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

9.2 La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.

9.3 La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

## **Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.**

10.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione viene prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione in originale, attrezzature e merci e strumentazione fiscale.

A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA che deve portare data non antecedente i tre mesi.

10.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

10.3 Non possono concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

10.4 Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

10.5 Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

10.6 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

10.7 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili.

## **Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.**

11.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642. 2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

## **Articolo 12 – Revoca della autorizzazione e della concessione di posteggio.**

12.1 La revoca dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98, che così stabilisce:

- (comma 4) "l'autorizzazione è revocata: a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs 114/98".

12.2 Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'ufficio commercio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

## **Articolo 13 – Scambio di posteggio.**

13.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato.

## **Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.**

14.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

## **Articolo 15 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.**

15.1 La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare



## **Articolo 16 – Obblighi dei venditori.**

16.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l' esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

16.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

16.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

16.4 I cartellini o il listino prezzi e ogni altra informazione relativa alla merce esposta in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile e bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità..

16.5 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

## **Articolo 17 – Sostituzione del soggetto autorizzato.**

17.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso. La violazione di tale articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste.

## **Articolo 18 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.**

18.1 In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

18.2 A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

18.3 L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

18.4 L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato, che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

## **Articolo 19 – Commissione di mercato.**

19.1 Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una commissione composta da un massimo di 3 (tre) delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.

19.2 E' compito degli ambulanti comunicare al comune il nominativo degli eletti.

19.3 La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'assessorato al commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della pubblica amministrazione.

## **DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI**

### **Articolo 20 – Aree destinate agli agricoltori. – Previsione regole.**

20.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori non vengono individuate ulteriori aree disponibili oltre a quelle già esistenti nel mercato settimanale. Tuttavia nell'ipotesi di un'eventuale modifica programmatica che preveda la possibilità di individuare in un futuro prossimo aree destinate agli agricoltori si procede a fissare fin d'ora una serie di regole utili.

### **Articolo 21 – Criteri di assegnazione dei posteggi.**

21.1 Le domande per la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune devono essere spedite all'ufficio Commercio per l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale e se non si potesse procedere a assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le stesse saranno inserite in un elenco e considerate valide fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.

21.2 E' imprenditore agricolo chi risponde ai requisiti dell'art. 2135 c.c. riscritto dall'art. 9 Dlg 18 maggio 2001 n. 288, in possesso di partita IVA ed iscrizione nell'apposito registro della C.C.I.A.A., integrato da certificato in carta libera rilasciato dal sindaco.

21.3 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti e di sanzioni.

21.4 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei soli prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi.

### **Articolo 22 – Subingresso nel posteggio.**

22.1 E' consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

### **Articolo 23 – Decadenza della concessione di posteggio.**

23.1 L'unico motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello "status" di agricoltore ai sensi della normativa vigente.

### **Articolo 24 – Scambio di posteggio.**

24.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato.

### **Articolo 25 – Indisponibilità di posteggio.**

25.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

### **Articolo 26 – Assenze degli agricoltori.**

26.1 Le assenze degli agricoltori – opportunamente comunicate – non comportano alcuna decadenza dall'assegnazione del posteggio.

## **DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Articolo 27 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.**

27.1 Ogni operatore commerciale assegnatario di posteggio sull'area mercatale di Cafasse, deve regolarmente esporre i cartellini e/o i listini dei prezzi praticati e deve essere in grado – su richiesta – di descrivere puntualmente i prodotti venduti in ordine all'approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi.

### **Articolo 28 – Collocamento delle derrate.**

28.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

28.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare metri 1,40 dal suolo.

28.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

### **Articolo 29 – Divieti di vendita.**

29.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

29.2 Non possono essere venduti se non i prodotti contenuti nelle tabelle merceologiche del settore alimentare.

29.3 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.

### **Articolo 30 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.**

30.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.

### **Articolo 31 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all'arredo urbano.**

30.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e – in modo particolare – il suolo e l'arredo urbano.

30.2 E' vietato altresì depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente.

### **Articolo 31 – Utilizzo dell'energia elettrica.**

31.1 E' fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e dell'Ente erogatore.

Nei mercati è altresì vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti.

### **Articolo 32 – Furti e incendi.**

32.1 L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sul mercato.

### **Articolo 33 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.**

33.1 E' ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato all'Articolo 3.1 sub. a) oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita all'Articolo 3.1 sub. d).

## **CANONI E TASSE DI POSTEGGIO**

### **Articolo 34 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.**

34.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione.

34.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune .

34.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.

## **VIGILANZA MERCATO**

### **Articolo 35 – Preposti alla vigilanza.**

35.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- 1 - garantire l' ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- 2 - assegnare i posti vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull' attività commerciale,
- 5 - garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.

## **SANZIONI**

### **Articolo 36 – Sanzioni.**

36.1 Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

36.2 Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 14/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00 come previsto dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98.

36.3 In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

36.4 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanza-ingiunzione di pagamento.

## **DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE**

### **Articolo 37 – Disposizioni finali.**

37.1 Il decennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di riordino.

37.2 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente delibera anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

## **SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO**

### **CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO**

#### **Articolo 38 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.**

38.1 I posteggi fuori mercato di Cafasse – da ora in poi denominati posteggi in aree alternative – vengono distinti in posteggi assegnati in concessione decennale e posteggi assegnati temporaneamente.

38.2 Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dieci anni è fissato in numero totale di 0.

38.3 Il numero dei posteggi fuori mercato concessi in modo temporaneo è fissato in numero totale di 0.

38.4 Le aree di svolgimento della vendita nei posteggi in aree alternative e la superficie di ogni singolo posteggio, potranno essere fissate come consentito dall'articolo 5 comma 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n° 626-3799 - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - in via successiva contestualmente all'adozione di provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.  
Per il resto, si procede a fissare fin d'ora una serie di regole utili.

#### **Articolo 39 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.**

39.1 La vendita nei posteggi in aree alternative con assegnazione decennale dovrà avvenire secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area sede di posteggio entro e non oltre le ore 7,00.

Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole di seguito stabilite;

b) orario di inizio e cessazione della vendita:

Alimentari ed extralimentari dalle ore 8,30 alle ore 19,00

39.2 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della Legge 267/2000

#### **Articolo 40 – Dimensioni dei posteggi.**

40.1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate dal provvedimento istitutivo di ogni specifica manifestazione.

40.2 Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio in aree alternative. L'eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.

#### **Articolo 41 – Aree di riserva.**

41.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree alternative al mercato saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

### ***MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE***

#### **Articolo 42 – Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.**

42.1 L'accesso alle aree dei posteggi in aree alternative è consentito agli operatori commerciali assegnatari del posteggio stesso e agli operatori cosiddetti spuntisti esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 38.

#### **Articolo 43 – Criteri di assegnazione dei posteggi in aree alternative.**

43.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio in aree alternative con assegnazione decennale è necessario essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal D.L.vo 114/98, mentre per ottenere la concessione di un posteggio in aree alternative con assegnazione temporanea è necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 44 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.**

44.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio in aree alternative, il rilascio dell'autorizzazione temporanea e le relative concessioni devono seguire le disposizioni fissate nelle procedure richiamate nell'articolo 11 del presente Regolamento.

#### **Articolo 45 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti.**

45.1 I posteggi in aree alternative non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 39 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul posteggio stesso quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di attrezzature e merci. A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.

45.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

45.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

45.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

#### **Articolo 46 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.**

46.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

#### **Articolo 47 – Revoca e sospensione della autorizzazione.**

47.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

#### **Articolo 48 – Scambio di posteggio in aree alternative.**

48.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio in aree alternative tra operatori assegnatari di posteggio fuori mercato, salva autorizzazione concessa dal Responsabile del servizio Attività Economiche.

#### **Articolo 49 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.**

49.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio in aree alternative per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 41 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione del posteggio indisponibile.

#### **Articolo 50 – Obblighi dei venditori.**

50.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posteggio in aree alternative loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

50.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

50.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

50.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

50.5 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

### ***DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI***

#### **Articolo 52 – Aree alternative destinate agli agricoltori.**

52.1 Valgono le stesse disposizioni previste per gli operatori in aree mercatali.

### ***DISPOSIZIONI COMUNI***

#### **Articolo 53 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.**

53.1 Valgono in quanto compatibili, le regole fissate agli articoli 18, da 25 a 33 e 35 del presente Regolamento.

## VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

### Articolo 54 – Preposti alla vigilanza.

54.1 Preposto alla vigilanza sui posteggi in aree alternative è il Corpo di Polizia Municipale.  
Ad esso compete:

- 1 - garantire inizio e fine delle vendite sui posteggi stessi,
- 2 - assegnare i posteggi vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- 5 - applicare le sanzioni previste.

## SEZIONE III: FIERE-MERCATO, SAGRE, MOSTRE-MERCATO

### CARATTERISTICHE

**Articolo 55** – Il titolo della sezione III si riferisce alle manifestazioni di commercio su area pubblica variamente denominate come fiere, sagre, fiere-mercato, mostre-mercato, ecc. nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, caratterizzate dalla partecipazione di commercianti ed agricoltori esercenti attività di vendita.

55.1 Nel Comune di Cafasse sono presenti le seguenti fiere-mercato:

AREA SVOLGIMENTO	DENOMINAZIONE GIORNO E MESE	Posteggi Numero	Assegnazione	Merceologie
Via Torino – Piazza Cubito – Via dr. Milone	Fiera Primaverile 3° domenica di aprile (In caso di coincidenza con la festività della Pasqua viene spostata al lunedì dell'Angelo	135	Di volta in volta	Aliment. Non alim.
Via Buonarroti	Fiera Primaverile Ultima domenica di aprile	35	Di volta in volta	Aliment. Non alim.

55.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici – come indicato – nella deliberazione del Consiglio Comunale titolata “ Riordino del settore del commercio su aree pubbliche nel capitolo dei programmi e degli obiettivi”, vengono definite di volta in volta secondo le necessità e il numero dei partecipanti.

55.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

### Articolo 56 – Orari di mercato

56.1 Il mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino delle aree di vendita su area pubblica:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:



tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 7,00. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato;

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 7,00;

c) orario di inizio della vendita:

dalle ore 8, 00

d) orario di cessazione della vendita:

la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 18.00 e non oltre le ore 19,00;

e) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 20,00.

56.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità o a situazioni meteorologiche disagevoli - abbandonare anticipatamente il mercato.

56.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

## **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE-MERCATO, SAGRE E MOSTRE MERCATO**

### **Articolo 57 – Accesso degli operatori alle fiere- mercato.**

57.1 L'accesso alle aree di mercato a cadenza ultramensile è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 56.

### **Articolo 58 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.**

58.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

### **Articolo 59 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.**

59.1 E' vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno a carico del proprietario del mezzo.

### **Articolo 60 – Criteri di assegnazione dei posteggi.**

60.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere un operatore pure se proveniente da tutto il territorio nazionale in possesso di una autorizzazione di tipo A o di tipo B previste dal D.L.vo 114/98.

### **Articolo 61 – Domande per la concessione di posteggio sulle fiere- mercato.**

61.1 Le domande di partecipazione alla manifestazione redatte in bollo, sono inoltrate unicamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento – al Comune di Cafasse – Ufficio Commercio – per l'esame di competenza entro e non oltre 60 giorni prima dello svolgimento della stessa (farà fede la data del timbro postale).

61.2 Le domande di partecipazione ed assegnazione di posteggio dovranno contenere:

- a) generalità o ragione sociale del richiedente;
- b) indirizzo del richiedente;
- c) nazionalità del richiedente;
- d) copia dell'autorizzazione utilizzata per partecipare;
- d) copia della visura CCIAA, recante data non anteriore a tre mesi;
- e) specializzazione merceologica principale trattata;

61.4 L'autorizzazione ha validità esclusivamente per la durata del mercato a cadenza ultramensile.

#### **Articolo 62 – Assegnazione dei posteggi.**

62.1 Per l'assegnazione dei posteggi fissati sul mercato viene redatta apposita graduatoria definita in base ai seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze cumulate e consolidate attraverso la graduatoria attuale delle due manifestazioni;
- b) a parità di presenza si considera l'anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte;
- c) a parità ulteriore si considera l'anzianità della autorizzazione esibita;
- d) da ultimo si considera la priorità cronologica di presentazione della domanda.

#### **Articolo 63 – Assegnazione dei posteggi vacanti.**

63.1 Per l'assegnazione dei posteggi non occupati entro l'orario di lavoro e disponibili per l'assegnazione giornaliera, si procede in base ai seguenti criteri:

- a) secondo l'ordine cronologico al soggetto che ha presentato domanda, ma che non ha ottenuto l'assegnazione per esaurita disponibilità nelle fasi di assegnazione ufficiale;
- b) indi a coloro che abbiano il maggiore numero di presenze sul mercato consolidate attraverso la graduatoria attuale della manifestazione;
- c) a parità di presenza si considera l'anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte;

63.2 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

#### **Articolo 64 – Obblighi dei venditori.**

64.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

64.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

64.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

64.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

64.5 E' vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

#### **Articolo 65 – Sostituzione del soggetto autorizzato.**

65.1 E' consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

#### **Articolo 66 – Rimandi.**

66.1 Per quanto applicabili si rimanda alle disposizioni comuni del presente Regolamento di cui agli articoli dal 26 al 32 oltre che alle norme relative ai "Canoni e alle tasse di posteggio", alla "Vigilanza" e alle "Sanzioni".

**Articolo 67 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.**

67.1 Sono motivo di decadenza di concessione del posteggio e conseguente esclusione dal mercato a cadenza ultramensile, il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento.

**Articolo 68 – Causa di forza maggiore.**

68.1 Per causa di forza maggiore ma anche per motivi indipendenti dal Comune il mercato, può cambiare data o anche essere soppresso o ridotto in tutto o in parte senza che ciò possa costituire causa di responsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale.